

ALLEGATO

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI IMMOBILI  
ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE**

La Regione Marche, (C.F. 80008630420), in persona del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie, dott.ssa Maria Di Bonaventura, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 01/02/1973, e domiciliata per la carica presso la sede della Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano n. 9, di seguito indicata anche come concedente

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), (C.F. 02175860424), in persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Marini, nato ad Ancona, il 15/02/1960, e domiciliato per la carica presso la sede in Ancona, via Caduti del Lavoro n. 40, di seguito denominato anche concessionario

**PREMESSO**

- 1) che la Regione Marche è proprietaria dell'immobile ad uso Uffici pubblici, sito in Ancona, via Don Gioia n. 1, censito al catasto fabbricati al foglio 7, particella 382 sub 16;
- 2) che con deliberazione della Giunta regionale 14/09/2015, n. 748, l'immobile di cui al punto 1) è stato destinato a sede di uffici;
- 3) che con contratto sottoscritto il 20/11/2015 la Regione Marche ha già concesso in uso gratuito all'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), ad uso uffici, l'immobile sito in Ancona, via Oberdan, censito al catasto fabbricati al foglio 7, particella 379 sub 4 e particella 380 sub 3, attiguo a quello di cui al punto 1, per la durata di anni 6 e, quindi, con scadenza al 19/11/2021;
- 4) che con determinazione assunta nella seduta del 02/05/2016, la Giunta regionale ha destinato il terzo e il quarto piano dello stabile identificato come da punto 1 a

sede di uffici dell'ASUR;

5) che con nota 25/08/2016, n. 0024803, il Direttore generale dell'ASUR ha fatto presente la necessità, ai fini di garantire la funzionalità dello stabile, di poter fruire anche del primo e secondo piano seminterrato, salvo lasciare nella disponibilità della Regione gli spazi necessari agli archivi degli uffici posti al primo e secondo piano;

6) che con decreto 02/09/2016, n. 182/BRT il dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie ha approvato lo schema di concessione in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale n. 4/2015 e, in particolare, nell'art. 9 dello stesso.

Ciò premesso, da ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti, come sopra individuate, stipulano e convengono quanto segue:

#### ART. 1 (Oggetto)

La Regione Marche come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 4/2015, cede in concessione gratuita all'ASUR, come sopra rappresentata, l'immobile in premessa descritto, sito in Ancona, via Don Gioia n. 1, censito al catasto fabbricati al foglio 7, particella 382 sub 16, limitatamente ai piani terzo e quarto, nonché ai piani seminterrati primo e secondo, come da planimetria allegata. Nell'ambito del primo piano seminterrato, rimane esclusa dalla concessione la porzione di mq. 34 circa, come individuata nella medesima planimetria. Nell'ambito del secondo piano seminterrato, adibito anche ai servizi tecnologici centralizzati dello stabile, gli spazi effettivamente utilizzati da ASUR saranno quelli risultanti dal verbale di consegna di cui all'art. 4.

#### ART. 2 (Durata)

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e

andrà in scadenza il 19/11/2021.

Il contratto verrà rinnovato, a richiesta del concessionario, per un periodo di anni 6 (sei), salvo diritto della Regione di recedere con comunicazione da farsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della locazione.

#### ART. 3 (Uso dell'immobile concesso)

L'immobile dovrà essere adibito esclusivamente a sede di uffici amministrativi dell'ASUR.

#### ART. 4 (Consegna dell'immobile)

Il concessionario dichiara di conoscere l'immobile concessogli e di trovarlo adatto all'uso convenuto e, così, di tenerlo in consegna ad ogni effetto, confermandosi in questo momento custode dello stesso. In sede di consegna verrà redatto apposito verbale.

#### ART. 5 (Oneri e obblighi del concedente)

Il concedente dichiara che l'immobile, tenuto conto della sua destinazione d'uso, è conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igieniche e sanitarie, fatte salve le opere che saranno necessarie per adeguare lo stesso alle esigenze funzionali e di sicurezza del concessionario che saranno realizzate dal concessionario con le modalità di cui agli articoli 7 e 8.

#### ART. 6 (Divieto di subconcessione)

E' vietata ogni forma di subconcessione, anche parziale dell'immobile e la cessione a qualsiasi titolo del contratto.

#### ART. 7 (Migliorie e addizioni)

Il concessionario provvederà a trasmettere l'elenco delle migliorie e addizioni apportate nonché la relativa documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.

Il concessionario non potrà apportare altre migliorie e addizioni all'immobile senza il preventivo consenso scritto del concedente. In ogni caso, il concessionario non potrà vantare alcun diritto a rimborsi o indennità e le migliorie e addizioni sono acquisite dal concedente.

#### ART. 8 (Spese)

Sono a carico del concessionario tutte le spese necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sullo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento regionale 03/04/2015, n. 4.

Sono anche interamente a carico del concessionario le spese per le forniture di energia elettrica, gas e acqua e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le medesime, ove non sia possibile una intestazione diretta in capo ai singoli utilizzatori dello stabile, saranno ripartite su base millesimale degli spazi effettivamente fruiti.

#### ART. 9 (Restituzione dell'immobile)

Al termine della concessione il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo per l'eventuale deterioramento dell'immobile risultante dall'uso dello stesso in conformità del contratto.

Il proprietario non potrà altresì pretendere la rimessa in pristino delle opere straordinarie autorizzate dallo stesso ed eseguite dal concessionario nell'immobile, né richiedere alcuna indennità per le spese allo scopo eventualmente sostenute.

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

#### ART. 10 (Foro esclusivo)

Per le controversie nascenti dal presente contratto il Foro esclusivo è quello di Ancona.

ART. 11 (Spese contrattuali)

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto a carico del concessionario.

ART.12 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si danno reciproco atto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 13 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 03/04/2015, n. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il concedente

Il concessionario

(Dott.ssa Maria Di Bonaventura  
Marini)

(Dott. Alessandro  
Marini)

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di accettare esplicitamente quanto stabilito dagli artt. 4 (Consegna dell'immobile), 7 (Migliorie e addizioni), 8 (Spese), 9 (Restituzione dell'immobile), 10 (Foro esclusivo) e 11 (Spese contrattuali).

Il concedente


Il concessionario

(Dott.ssa Maria Di Bonaventura  
Marini)

(Dott. Alessandro  
Marini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## ALLEGATO



**PIANO TERZO**



**PIANO QUARTO**

